

Conseguentemente, al comma 3, modificare proporzionalmente gli importi degli stanziamenti previsti.

1. 26.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 2, sostituire le parole: di lire 3.500.000, di lire 1.500.000 e di lire 1.000.000 con le seguenti: di lire 2.000.000, di lire 2.000.000, e di lire 2.000.000.

1. 27.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 2, sostituire le parole: 1.500.000 e di lire 1.000.000, con le seguenti: 2.000.000 e di lire 2.000.000.

1. 28.

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

Al comma 2, sostituire la parola: 1.000.000, con la seguente: 1.500.000.

1. 29.

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale contributo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati da enti pubblici, enti locali, enti ecclesiastici, enti non commerciali, fondazioni, associazioni senza fini di lucro iscritte da almeno due anni negli appositi elenchi nazionali, regionali e provinciali, nonché dagli esercenti attività di trasporto pubblico anche di tipo promiscuo.

1. 30.

Gardiol.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: lire 75 miliardi per il 1997 con le seguenti parole: lire 80 miliardi per il 1997,

e le seguenti parole: lire 170 miliardi per il 1998 con le seguenti parole: lire 200 miliardi per il 1998.

1. 31.

Gardiol.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 669 del 1996, concesso alle società ed alle loro controllate è revocato qualora esse non mantengono i livelli occupazionali esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge nelle proprie attuali sedi produttive.

1. 32.

Giancarlo Giorgetti, Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 669 del 1996, concesso alle società ed alle loro controllate è revocato qualora esse non mantengono i livelli occupazionali esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

1. 33.

Giancarlo Giorgetti, Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976 n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976 n. 786 e successive modificazioni non si applica alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motori diesel immatricolati prima del 3 febbraio 1992 qualora le stesse autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo

di persone e di cose siano muniti di impianto che consenta la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gasolio, con gas di petrolio liquefatto o con gas metano con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto.

1. 01.

Teresio Delfino, Sanza, Volontè, Marinacci.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: del libretto e.

2. 2.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: e della carta di circolazione.

2. 3.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: e del foglio complementare.

2. 4.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: o del certificato di proprietà.

2. 5.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico.

2. 6.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: in caso di loro mancanza.

2. 7.

Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. A decorrere dal 1° ottobre 1997 è riconosciuto il contributo di lire 700.000 per le spese di installazione di impianti a gas metano o a GPL su autoveicoli circolanti. Il contributo può essere richiesto dietro presentazione di fattura entro sessanta giorni dalla data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto e, conseguentemente, nel titolo del decreto-legge dopo le parole: "incentivi per la rottamazione" aggiungere le seguenti "e per la riduzione delle emissioni inquinanti degli autoveicoli".

2. 01.

Sanza, Volontè, Teresio Delfino.

PROPOSTE DI LEGGE: S. 46. — SENATORI BERTONI ED ALTRI — NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA (APPROVATA DAL SENATO) (3123)

NARDINI ED ALTRI — NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA (1161)

BUTTI E TABORELLI — NORME PER L'AMMISSIONE NELLA POLIZIA MUNICIPALE DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA (1374)

BAMPO — NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA (3259)

(A.C. n. 3123, sezione 1)**ORDINI DEL GIORNO
DI NON PASSAGGIO ALL'ESAME
DEGLI ARTICOLI**

La Camera,

considerato che il provvedimento in materia di obiezione di coscienza rischia di determinare una grande confusione legislativa sull'efficacia delle norme in contraddizione con altri provvedimenti quali quelli circa il servizio femminile, la riforma della leva e il servizio civile, in corso di esame nell'altro ramo del Parlamento, con grave nocimento rispetto al ruolo e alla funzione delle Forze armate, tuttora prive di un progetto complessivo di riforma orientato al nuovo modello di difesa,

delibera

di non passare all'esame degli articoli.

(n. 1).

Tassone, Sanza, Volontè, Marinacci, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.

La Camera,

esaminato l'A.C. n. 3123 e abbinati inerente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

preso atto che detto provvedimento desta forti perplessità giacché contiene disposizioni in netto contrasto con altri provvedimenti già oggetto di discussione quali quello riferito al servizio civile, la riforma della leva e il servizio militare femminile;

considerato che non esiste ancora alcun progetto complessivo di riforma delle Forze armate e il provvedimento succitato rischia di creare notevole confusione in materia;

delibera

ai sensi dell'articolo 84 del regolamento, di non passare all'esame degli articoli.

(n. 2).

Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

DISEGNO DI LEGGE: S. 829. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SULLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, CON ATTO FINALE, PROTOCOLLO E DECISIONI, FATTO A LISBONA IL 17 DICEMBRE 1994 (APPROVATO DAL SENATO) (3499)

(A.C. n. 3499, sezione 1)**ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, fatto a Lisbona il 17 dicembre 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 44 del Trattato.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.155 milioni di lire per l'anno 1996 ed in 607 milioni di lire annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(A.C. n. 3499, sezione 2)**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

esaminato il progetto di legge n. 3499, recante « Ratifica ed esecuzione dei Trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, fatto a Lisbona il 17 dicembre 1994 »;

premesso che:

il trattato prevede l'impegno da parte dei contraenti per la riduzione al minimo dei possibili impatti nocivi per l'ambiente, dovuti alle operazioni nell'ambito del ciclo dell'energia;

il trattato introduce il principio secondo il quale « chi inquina paga », così come previsto — tra l'altro — dal Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 1997;

il trattato stabilisce inoltre una serie di indicazioni affinché la produzione, il

trasporto e la distribuzione dell'energia avvengano nel pieno rispetto dell'ambiente; in particolare viene preso in considerazione il miglioramento dell'efficienza energetica, lo sviluppo e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, l'impiego di combustibili puliti e il ricorso a tecnologie che riducono l'inquinamento;

decisamente ancora « al palo » è l'attuazione della legge 10 del 1991 sul risparmio energetico e l'uso di fonti rinnovabili di energia. Sotto questo aspetto rappresentiamo purtroppo il fanalino di coda tra i paesi europei, e questo nonostante le forti potenzialità del settore;

tutti gli studi scientifici confermano che come conseguenza delle attività umane la concentrazione atmosferica dell'anidride carbonica è aumentata del 25-30% dal secolo scorso ad oggi e contemporaneamente sono aumentate le concentrazioni atmosferiche di altri gas ad effetto serra (Cfc, metano, ecc.);

è in atto un irregolare ma costante aumento della temperatura media globale dell'atmosfera. A ciò corrisponde il rischio di un innalzamento del livello del mare (sono sempre più frequenti le notizie circa spaccature più o meno profonde dei ghiacciai dell'Antartide), effetti nefasti sulle risorse idriche, degradazione dei terreni e conseguentemente della vegetazione e dell'agricoltura;

le sessioni internazionali sui cambiamenti climatici globali che si sono succedute negli anni, dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 alla prima Conferenza delle parti della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, organizzata a Berlino dalle Nazioni Unite nel marzo del '95, hanno continuamente riproposto drammaticamente i rischi planetari prodotti dall'effetto serra e quindi dall'immissione di CO₂ in atmosfera causata dalle attività connesse alla trasformazione di energia;

il documento conclusivo di Berlino, pur non fissando alcun obiettivo concreto per la riduzione delle emissioni di gas nocivi per l'atmosfera, poneva l'accento

sulle gravi responsabilità dei Paesi industriali (il loro « peso » è di circa il 24% della popolazione mondiale, e ben il 70% in termini di consumi energetici) e fissava al 1997 il termine ultimo per la definizione delle soglie entro cui i gas nocivi avrebbero dovuto in futuro rientrare per non aggravare l'effetto serra;

la Convenzione sui cambiamenti climatici prevedeva precisi impegni da parte dei Paesi contraenti uno di questi impegni prevedeva la presentazione di « comunicazioni nazionali » in cui indicare le azioni volte all'attuazione della Convenzione e definire in termini quantitativi le emissioni attuali e quelle previste per il futuro;

il 23 luglio 1992 la Camera dei Deputati approvava a larghissima maggioranza una Risoluzione che impegnava il Governo a mettere in atto tutti gli interventi finalizzati alla riduzione drastica delle emissioni di CO₂, oltre che ad « attuare l'introduzione di politiche fiscali sull'energia, con l'obiettivo di contenere l'aumento dei consumi e di reperire risorse per sostenere il decollo di tecnologie relative al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili; a promuovere e concordare in sede comunitaria l'adozione di 'energy tax', secondo la proposta avanzata dal commissario all'ambiente della Comunità... »;

con la legge 65/94 che ratificava la Convenzione sui cambiamenti climatici, l'Italia ha assunto l'impegno formale di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra;

con la delibera Cipe del 25/2/94, si sono individuate le misure per l'inefficienza energetica dei settori industriali, residenziale e dei trasporti assunte o da assumere per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica;

per quanto riguarda il nostro Paese, il sistema energetico ha registrato l'arresto nel consumo di carbone ai livelli del 1980 e una forte sostituzione del petrolio con il metano, che entro il 2000 rappresenterà il 30% della copertura del fabbisogno energetico;

in Europa ogni anno vengono utilizzati elettricità e gas per un valore di miliardi di ECU;

la crescita demografica ed economica dei paesi in via di sviluppo porrà sempre più problemi a forte tensione ambientale. Entro il 2005, il fabbisogno energetico del continente asiatico potrebbe raddoppiare. Le sole Cina e India bruciano attualmente 1,5 miliardi di tonnellate di carbone altamente inquinante ogni anno, dato destinato ad aumentare rapidamente nei prossimi anni, e le ultime previsioni indicano che questi due Paesi da soli emetteranno nell'ambiente entro il 2010 circa il 25% della CO₂ presente nel mondo;

secondo un'indagine dell'International Energy Agency (IEA), negli usi finali di energia elettrica sono possibili risparmi del 15-20 per cento, mentre altri studi (piano energetico della utility di Hannover, piano energetico di Roma), mostrano potenziali di risparmio dell'ordine del 30 per cento, con costi del kilowattora risparmiato inferiori ai prezzi dell'energia degli utenti;

il fatto che queste possibilità di risparmio energetico non vengano concretizzate non aiuta la nostra competitività economica e molte opportunità di ridurre il costo globale del servizio energia vengono perse;

oltre a causare perdite economiche, questi sprechi incidono negativamente sull'inquinamento; l'uso di elettricità e gas produce ogni anno la gran parte dell'anidride carbonica che contribuisce al riscaldamento globale, biossido di zolfo che causa le piogge acide, ed ossidi di azoto che danneggiano lo strato di ozono;

impegna il Governo:

a garantire che l'applicazione del trattato sulla Carta europea dell'Energia avvenga nel pieno rispetto degli obiettivi assunti durante la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, in particolare per quanto attiene alla parte relativa ai cambiamenti climatici, secondo i seguenti criteri:

a ridurre gradualmente le emissioni dei gas di serra entro il 2020; attuare scelte concrete di politica energetica al fine di conseguire l'obiettivo della limitazione e riduzione dei gas che provocano l'effetto serra; ad indire entro l'estate del 1997 una Conferenza nazionale sull'energia che affronti il problema dell'effetto serra analizzando con particolare attenzione i consumi energetici del settore dei trasporti e del territorio, in ordine ai loro effetti ambientali, e predisponendo un piano per le fonti rinnovabili che individui modalità di applicazione per un reale sviluppo del solare termico e fotovoltaico, dell'eolico, del mini-idro, al fine di una sensibile riduzione del fabbisogno di combustibili fossili, e quindi della diminuzione delle emissioni di anidride carbonica;

a promuovere l'innovazione tecnologica nella produzione energetica, dando in primo luogo completa attuazione alla legge 10/91, mettendo a disposizione di tale legge i finanziamenti previsti dal Piano energetico nazionale del 1988 (non meno di 2000 miliardi l'anno per almeno 12 anni).

9/3499/1.

Leccese, Scalia, Paissan.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1994 SUI LEGNI TROPICALI, CON ANNESSO, FATTO A GINEVRA IL 26 GENNAIO 1994 (2547)

(A.C. n. 2547, sezione 1)

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, con annesso, fatto a Ginevra il 26 gennaio 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data dall'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 41 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 117 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.